



COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
Provincia di Grosseto

**REGOLAMENTO
PER LA RISCOSSIONE COATTIVA
DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E
PATRIMONIALI**

NORME GENERALI

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina le modalità per la riscossione coattiva in proprio dei tributi e delle altre entrate comunali, nell'ambito della potestà regolamentare attribuita all'Ente ai sensi dell'art. 3, comma 4 e 7, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267, e dell'art. 52 del D.lgs. 15.12.1997, n. 446, nonché di ogni altra disposizione normativa.
2. La riscossione coattiva è articolata nelle seguenti fasi:
 - a) Invio intimazione di pagamento;
 - b) emissione dello strumento dell'ingiunzione fiscale;
 - c) misure cautelari;
 - d) atti esecutivi.

CAPO I

NOMINA UFFICIALE DELLA RISCOSSIONE

Articolo 2

Nomina funzionario responsabile per la riscossione

1. Con apposita deliberazione della Giunta Comunale, il Sindaco dovrà procedere alla nomina di un funzionario responsabile della riscossione ai sensi dell'art. 4, comma 2- sexies e 2- septies della legge 22.11.2002 n. 265, il quale esercita le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione, nonché quelle già attribuite al segretario comunale dall'art. 11 del TU di cui al R.D, 639/1919. Il predetto funzionario, che potrà essere un dipendente del Comune, sarà individuato tra i soggetti la cui idoneità allo svolgimento delle predette funzioni è accertata ai sensi dell'art. 42 della legge n. 112/99, e successive modificazioni (abilitazione prefettizia), dovrà rispettare gli adempimenti di cui all'art. 44 della richiamata legge n. 112/99 e sarà assoggettato al controllo del Comune al quale spetta, altresì, la facoltà di revoca anche nei casi di colpa lieve.

CAPO II

EMISSIONE DELL'INGIUNZIONE FISCALE

Articolo 3

Ingiunzione fiscale

1. Ai sensi dell'art. 52, comma 6, del D.lgs. 15.12.1997, n. 446, la riscossione coattiva di tutte le entrate comunali, tributarie e patrimoniali (ivi comprese le sanzioni amministrative di cui alla legge 24 novembre 1981, n.689, nonché le sanzioni derivanti da violazioni al D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni) viene effettuata con la procedura di cui al regio decreto 14.04.1910 n. 639, nonché secondo le disposizioni contenute nel titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili, utilizzando i poteri allo scopo previsti dalla vigente normativa, con l'attivazione, fra l'altro, a termini di legge, di ogni procedura

cautelare ed esecutiva consentita, ovvero tramite ingiunzione fiscale, velocizzando le fasi di acquisizione delle somme riscosse.

2. L'ingiunzione fiscale, sottoscritta dal Responsabile del servizio, consiste nella formale intimazione ad adempiere l'obbligo in essa risultante, entro un termine non inferiore a 30 (trenta) giorni, con l'avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata.

3. Prima dell'emissione del provvedimento di cui al comma precedente, il Responsabile del servizio competente emette un preavviso di mora contenente l'importo dovuto e l'intimazione a pagare entro il termine di 30 (trenta) giorni.

Articolo 4

Calcolo degli interessi per ritardato pagamento

1. In caso di ritardato pagamento di entrate di natura patrimoniale la somma dovuta, da inserire nell'ingiunzione fiscale, è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è diventata esigibile. La maggiorazione assorbe gli interessi eventualmente previsti dalle disposizioni vigenti.

2. In caso di ritardato pagamento di somme relative ad entrate di natura tributaria si rimanda a quanto stabilito in generale per gli interessi legali.

Articolo 5

Pagamenti parziali

1. Considerato che l'art. 27 della L. 689/1981, fa rinvio alle norme espressamente previste per i ruoli esattoriali e considerato altresì che l'art. 389 comma 3 del Regolamento di Esecuzione ed Attuazione al nuovo Codice della Strada rinvia al suddetto art. 27, si dispone che, per quanto riguarda le entrate patrimoniali derivanti da sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada, in caso di pagamenti parziali, corrispondenti alla somma dovuta in capitale ossia, per i pagamenti della sanzione in misura ridotta, effettuati nei termini di cui all'art. 202 del Codice della Strada con la sola omissione del pagamento delle spese accessorie al procedimento (spese di procedimento e di notifica), si considera estinto il debito principale (sanzione amministrativa) e si procederà al recupero delle spese accessorie non pagate, a cui saranno applicati gli interessi maturati di cui al precedente art. 4, comma 1.

2. Per altre tipologie di pagamenti parziali di entrate derivanti da sanzioni amministrative (pagamenti parziali della somma dovuta in capitale - pagamenti oltre i termini prescritti per il pagamento in misura ridotta), si rinvia alle modalità di quantificazione previste dall'art. 389 del regolamento di Esecuzione al Codice della Strada.

Articolo 6

Rateazione

1. I soggetti tenuti al pagamento di ingiunzioni fiscali di importo superiore a 200 euro, che versino in condizioni economiche disagiate, possono chiedere la ripartizione del pagamento in rate mensili, qualora si trovino in condizioni economiche disagiate.

2. L'istanza dovrà essere presentata al Sindaco entro 30 (trenta) giorni dalla data di notificazione dell'ingiunzione ed implica rinuncia ad avvalersi della facoltà di opporsi in giudizio per esercitare il diritto di difesa.

3. Entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione dell'istanza, l'ufficiale della riscossione adotta il provvedimento di accoglimento o di rigetto (vale il silenzio/rigetto).

4. In caso di accoglimento della richiesta, valutate le condizioni economiche del richiedente (reddito imponibile ai fini dell'Irpef, risultante dall'ultima dichiarazione o dalla dichiarazione ISEE, non inferiore ad euro 10.628,16), il pagamento potrà essere ripartito fino ad un massimo di 60 rate, con l'applicazione di interessi al tasso previsto dall'art. 21, co 1, del DPR n. 602/1973. L'ammontare di ciascuna rata comunque non potrà essere inferiore a 100 euro. L'ufficiale della riscossione dovrà poi verificare la regolarità dei pagamenti rateali in quanto, il beneficio, decadrà in caso di mancato pagamento della prima rata o di due rate successive.

5. In caso di rigetto dell'istanza, il pagamento dell'ingiunzione fiscale dovrà avvenire entro 30 (trenta) giorni dalla notificazione del relativo provvedimento ovvero, decorsi 90 (novanta) giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rateazione (silenzio/rigetto).

Articolo 7

Revisione e discarico dell'ingiunzione fiscale

1. La revisione può essere sempre rilevata d'ufficio ovvero, promossa su istanza di parte da presentarsi tassativamente entro 30 (trenta) giorni dalla data di notificazione dell'ingiunzione fiscale, debitamente sottoscritta ed accompagnata da documento di identità del sottoscrittore.

2. Qualora, a seguito di istruttoria, emerga che l'ingiunzione è frutto dell'errore dell'ufficio ovvero, in caso di verifica di intervenuto pagamento dell'entrata tributaria o patrimoniale di cui trattasi, l'ufficio che l'ha predisposta chiederà all'ufficiale della riscossione di procedere alla cancellazione ed al discarico della somma ingiunta.

3. Il discarico dell'ingiunzione fiscale, oltre ai casi previsti al comma precedente, è effettuato per effetto di sentenza di annullamento emanata dall'Autorità Giudiziaria intervenuta.

4. In caso di pagamento del debito principale, intervenuto fino all'atto di adozione dell'accertamento definitivo dell'entrata tributaria o patrimoniale, verrà disposto il completo discarico della partita. Oltre tale momento saranno comunque dovuti gli interessi maturati relativi a quella partita, ai sensi del precedente art. 4.

5. In ogni caso di rettifica degli importi ingiunti, si procederà alla notifica di una nuova ingiunzione fiscale, tenendo conto dei maggiori oneri sostenuti dall'Amministrazione, laddove sia acclarata l'inerzia o la responsabilità del destinatario dell'ingiunzione stessa.

CAPO III

MISURE CAUTELARI

Articolo 8

Procedura di fermo amministrativo dei beni mobili registrati

1. Ai sensi dell'articolo 7 co. 2 lettera qq-quinques) del Dl n. 70/2010, convertito in Legge n. 106/2011, in tutti i casi di riscossione coattiva per debiti fino a 2.000 (duemila) euro, visto il DPR 602/73, le azioni cautelari ed esecutive sono precedute dall'invio per

raccomandata con ricevuta di ritorno di due solleciti di pagamento, il secondo dei quali dopo almeno sei mesi dalla spedizione del primo. Durante tale periodo matureranno gli interessi per ritardato pagamento, fermo restando che l'ingiunzione fiscale notificata è comunque valida come costituzione in mora ed idonea a produrre effetti interruttivi della prescrizione ex artt 1334 e 1335 del c.c. .

2. decorsi i termini di cui al comma precedente l'ufficiale della riscossione provvederà a riattivare, con nuova notifica, l'originaria ingiunzione fiscale ormai decaduta quale precetto, con oneri e spese a carico dell'esecutando.

3. Ai sensi dell'art. 86 del D.P.R. 29.09.1973, n. 602, in caso di mancato pagamento entro il termine di cui sopra, l'ufficiale della riscossione, dopo aver verificato l'esistenza di beni mobili registrati in capo al debitore attraverso l'accesso a dati ed informazioni disponibili presso il sistema informativo dell'Agenzia delle Entrate, emette un preavviso di fermo mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, nel quale intima al debitore di pagare l'importo dell'ingiunzione maggiorato delle spese e degli interessi calcolati fino alla data di emissione del suddetto preavviso, entro il termine di 30 (trenta) giorni, avvisando il medesimo delle sanzioni previste in caso di circolazione del bene soggetto a fermo, ai sensi dell'art. 214, comma 8, del codice della strada.

4. Decorso inutilmente il termine di cui sopra, il responsabile ufficiale della riscossione procede all'iscrizione presso l'ufficio competente del fermo, dandone comunicazione al debitore tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, ponendo a carico del debitore le spese necessarie all'iscrizione ed ogni altro onere accessorio richiesto dall'operazione.

4. La procedura qui esposta è percorribile per debiti superiori ad Euro 100,00, importo che si intende complessivo delle somme a qualunque titolo dovute al Comune dal debitore, e ovviamente solo se il debitore è titolare di beni mobili registrati. Se ritenuto opportuno, per importi che non raggiungono il suddetto limite, il responsabile può comunque emettere solo il preavviso di fermo.

Articolo 9

Cancellazione di fermo amministrativo dei beni mobili registrati

Ai sensi dell'art. 7 co. 2, lettera gg septies) del DL 70/2010, in caso di cancellazione del fermo amministrativo iscritto sui beni mobili registrati il debitore non è tenuto al pagamento di spese né all'agente della riscossione né ai pubblici registri.

Articolo 10

Ipoteca

1. Ai sensi dell'art. 77 del D.P.R. 29.09.1973, n. 602, in presenza di beni immobili e per crediti superiori a € 8.000 (ottomila), limite elevato a 20.000 (ventimila) euro qualora la pretesa iscritta a ruolo sia contestata o ancora contestabile in giudizio ed il debitore sia proprietario dell'unità immobiliare dallo stesso adibito a propria abitazione principale, l'ufficiale della riscossione, su indicazione dell'Amministrazione comunale, è tenuto a notificare al proprietario dell'immobile, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, una comunicazione preventiva contenente l'avviso nel quale si intima di pagare l'importo dell'ingiunzione maggiorato delle spese e degli interessi calcolati fino alla data di emissione del suddetto preavviso, entro il termine di 30 (trenta).

2. Decorso il termine di cui al comma precedente è possibile procedere all'iscrizione dell'ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati per un importo pari al doppio delle somme complessivamente dovute, secondo la procedura prevista per legge.

CAPO IV ATTI ESECUTIVI

Articolo 11

Procedure esecutive ai sensi del R.D. 639/10 e D.P.R. 602/73

1. Per l'attuazione delle procedure esecutive di cui al R.D. 639/10 e D.P.R. 602/73 l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, a seconda dell'entità degli importi da incassare e della solvibilità dei debitori, di procedere all'affidamento del servizio di riscossione ai soggetti abilitati per legge, nel rispetto delle norme di cui al D.lgs. 12.04.2006, n. 163, ai sensi della Legge 106/2011 di conversione del Decreto Legge "Sviluppo" n. 70/2011.

CAPO V PAGAMENTO, RISCOSSIONE

Articolo 12

Importi minimi

1. In ossequio ai principi generali di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, non si procede alla riscossione coattiva di nessuna entrata quando la somma complessivamente dovuta dal debitore sia inferiore all'onere che deriverebbe dalla sua riscossione (D.P.R. n. 602/- Riscossione delle imposte dirette in tema di importi inferiori al minimo richiesto pari ad € 10,33 -, giusto il combinato disposto con l' art. 27 L. 689/1981). Il soggetto responsabile delle entrate comunica, entro il 31 dicembre dell'anno di competenza, l'elenco delle posizioni debitorie d'importo esiguo onde consentire all'Amministrazione Comunale di valutare l'economicità della riscossione e fornire, di conseguenza, al responsabile della riscossione le linee operative da adottare.

Articolo 13

Modalità di pagamento

1. Il pagamento delle somme dovute deve essere effettuato tramite uno dei mezzi previsti dal Regolamento comunale per la disciplina delle entrate.

CAPO VI NORME FINALI

Articolo 14

Rinvio dinamico

1. L'approvazione del presente regolamento comporta l'inefficacia di tutte le precedenti disposizioni regolamentari emanate dal Comune in materia e con questo in contrasto.

2. Per quanto non previsto nel presente regolamento si rinvia al "Regolamento generale delle entrate comunali" (approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n°98 del 22.12.1998 e successive modificazioni ed integrazioni), nonché alle leggi nazionali e regionali che regolano la materia.

3. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

4. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Articolo 15

Pubblicità del regolamento

1. Copia del presente regolamento sarà pubblicata sul sito internet istituzionale dell'Ente e pubblicata all'Albo Pretorio Comunale (Albo on line).

2. Copia del presente regolamento sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Articolo 16

Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente Regolamento hanno effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore del DL n. 70/2011, convertito in Legge n. 106/2011.

**REGOLAMENTO
PER LA RISCOSSIONE COATTIVA
DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI**

NORME GENERALI	3
Articolo 1	3
Oggetto	3
CAPO I	3
NOMINA UFFICIALE DELLA RISCOSSIONE	3
Articolo 2	3
Nomina funzionario responsabile per la riscossione	3
CAPO II	3
EMISSIONE DELL'INGIUNZIONE FISCALE	3
Articolo 3	3
Ingiunzione fiscale	3
Articolo 4	4
Calcolo degli interessi per ritardato pagamento	4
Articolo 5	4
Pagamenti parziali	4
Articolo 6	4
Rateazione	4
Articolo 7	5
Revisione e discarico dell'ingiunzione fiscale	5
CAPO III	5
MISURE CAUTELARI	5
Articolo 8	5
Procedura di fermo amministrativo dei beni mobili registrati	5
Articolo 9	6
Cancellazione di fermo amministrativo dei beni mobili registrati	6
Articolo 10	6
Ipoteca	6
CAPO IV	7
ATTI ESECUTIVI	7
Articolo 11	7
Procedure esecutive ai sensi del R.D. 639/10 e D.P.R. 602/73	7
CAPO V	7
PAGAMENTO, RISCOSSIONE	7
Articolo 12	7
Importi minimi	7
Articolo 13	7
Modalità di pagamento	7
CAPO VI	7
NORME FINALI	7
Articolo 14	7
Rinvio dinamico	7
Articolo 15	8
Pubblicità del regolamento	8
Articolo 16	8
Entrata in vigore	8

=====
Il presente Regolamento è stato adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ in data _____, esecutiva ai sensi di legge, pubblicata all'Albo Pretorio il giorno _____, e vi è rimasta per 15 giorni consecutivi senza opposizione o reclami.
=====